

che il Decreto Legge Luogotenenziale 11 novembre 1915 , vuole conseguire. Infatti nella premessa di quel Decreto è detto che sia opportuno affrettare le operazioni e il riparto della Cassa Mutua. E dopo avere con l'articolo 1° regolato i rapporti della liquidazione con i soci recedenti , con l'articolo 2° prescrive che "per gli assicurati i quali non abbiano fatto dichiarazione di recesso e non siano già stati assegnati all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni o alla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, perchè di condizione sociale non conosciuta, il Regio Commissario verserà alla Cassa Nazionale medesima le attività corrispondenti alle relative quote di riparto." Quel verbo verserà è futuro, ma non si può intendere che sia un futuro indefinito. Ragionevolmente si doveva ammettere che, essendo il provvedimento intervenuto nel novembre del 1915 , fosse conveniente attendere la fine di quell'anno per l'attuazione di esso. E si è giunti all'aprile del 1917 ! E che quel futuro dovesse in breve volgere di tempo divenire presente dimostra l'articolo 3° del Decreto Legge Luogotenenziale il quale, così si esprime ; "Gli associati di cui nell'articolo 2° che dimostrino di non essere operai saranno assegnati all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ; così pure saranno assegnati all'Istituto medesimo gli associati per i quali risulti altrimenti la qualità di non operaio. Gli associati per i quali sia dimostrato o risulti la qualità di operaio, rimarranno definitivamente assegnati alla Cassa Nazionale di previ-